

Legge 12 giugno 2013, n. 44
Istituzione della tassa universale

Art. 1.

Tassazione universale

A partire dal 1 gennaio 2014 sono abolite l'IVA e tutte le tasse dirette ed indirette sulle persone fisiche e giuridiche; al loro posto è istituita la tassazione universale.

La tassazione universale si applica pro quota a tutti i conti correnti registrati in Italia intestati o cointestati a persone fisiche e giuridiche italiane.

Il regime di tassazione universale prevede l'aliquota massima del 43 % all'atto dell'accredito di una somma sul conto corrente ed l'aliquota massima del 43 % all'atto del prelievo di contante o del trasferimento su conti correnti registrati all'estero.

I trasferimenti tra conti correnti con lo stesso intestatario sono esenti.

Art. 2.

Dichiarazione dei redditi

Su base volontaria ed entro il 12° mese successivo le persone fisiche e giuridiche possono presentare in via telematica una dichiarazione dei redditi mensile. La dichiarazione può essere prodotta in modo automatizzato dalle banche o da un agente intermediario che aggrega i dati provenienti da più banche.

Art. 3.

Tassazione progressiva per le persone fisiche

Per le persone fisiche in sede di dichiarazione dei redditi è possibile beneficiare della tassazione progressiva. L'imponibile è definito col criterio di cassa come la media mobile su 12 mesi di tutti gli accrediti ricevuti su tutti i conti correnti registrati in Italia anche se cointestati. In caso di conti correnti cointestati l'imponibile viene ripartito in misura proporzionale. L'aliquota è determinata in funzione dell'imponibile secondo l'espressione:

$$aliquota = atan\left(e^{\left(\left(\frac{\text{imponibile}}{A}\right)^B - 1\right) \cdot C}\right) \cdot \frac{D-E}{\pi/2} + E$$

dove le costanti valgono:

A = 60000 €	B = -1	C = -1,5	D = 23%	E = 43%
			aliquota minima	aliquota massima

Art. 4.

Tassazione del valore aggiunto e degli utili per le persone giuridiche

Per le persone giuridiche in sede di dichiarazione dei redditi è possibile beneficiare della tassazione del solo valore aggiunto. Il valore aggiunto è definito col criterio di cassa come la differenza tra gli accrediti ed i trasferimenti su conti correnti di altre persone giuridiche. L'aliquota per la tassazione del valore aggiunto è del 20% indipendentemente dalla merce o servizio oggetto della transazione.

Nel caso venga sfruttata l'opzione per la tassazione del solo valore aggiunto, le persone giuridiche sono soggette all'obbligo di redarre un bilancio civilistico annuale secondo gli standard IFRS (International Financial Reporting Standards), e sono soggette alla tassazione degli utili. L'aliquota per la tassazione degli utili è del 33%.

Art. 5.

Credito d'imposta

Dalla dichiarazione facoltativa dei redditi per le persone fisiche o giuridiche può emergere solo un credito d'imposta; il credito viene accreditato entro il mese successivo alla presentazione della dichiarazione, in misura proporzionale su tutti i conti correnti oggetto della dichiarazione.